

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 Aprile 2023 in Fossano, presso la sede di aziendale di Amos S.c.r.l.

t r a

la Società AMOS S.c.r.l., rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Simone Mauro e dal Direttore Generale Dott. Livio Tranchida

e

le OO.SS.:

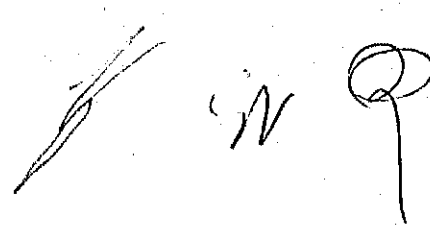
CISL FP di Cuneo

CISL FP di Asti

CGIL FP di Asti

Premesso che

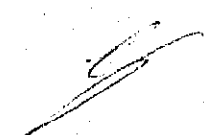
1. Amos S.c.r.l. gestisce con le modalità dell'affidamento a società *in house providing* il servizio relativo all'attività di assistenza infermieristica presso le case circondariali afferenti alla ASL Cn1 e alla ASL AT;
2. i lavoratori addetti a tale servizio sono inquadrati nel C.C.N.L. per il personale dipendente non medico del settore Sanità Privata, ai livelli C, D e D1;
3. il lavoro del personale infermieristico è organizzato in turni diurni continuativi e, in modo residuale, in turni diurni spezzati;
4. il vigente accordo di rinnovo del C.C.N.L. per il personale dipendente non medico del settore Sanità privata stabilisce all'art. 18 (Orario di lavoro) comma 10 che l'orario di lavoro riconosciuto comprende 14 minuti complessivi destinati ad indossare abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro, dalla postazione di lavoro allo spogliatoio e provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi. Lo stesso comma stabilisce inoltre che le modalità di applicazione sono demandate alla contrattazione di secondo livello;
5. la prassi aziendale consolidata nel tempo ha visto tutti i lavoratori del servizio infermieristico operante nelle case circondariali, il cui lavoro è organizzato in turni diurni uguali o superiori a 6 (sei) ore, fruire convenzionalmente di un tempo di pausa pari a 10' (dieci minuti) per ogni turno di lavoro;



6. per le esigenze connesse alla sicurezza, l'attività infermieristica nel contesto carcerario presenta specificità organizzative legate al raccordo tra i regolamenti penitenziari ed i processi assistenziali.

tutto ciò premesso si conviene quanto segue

- a) è volontà delle Parti addivenire ad un accordo che formalizzi tempi di vestizione, svestizione e passaggio di consegne, così come i tempi di pausa, per tutti i lavoratori del servizio infermieristico operante nelle case circondariali;
- b) le Parti definiscono espressamente che, a far data dal 1° Gennaio 2023, il tempo di vestizione, svestizione e passaggio di consegne compreso nell'orario di lavoro venga così quantificato:
 - 1. n° 15' (quindici minuti) per ogni turno di lavoro spezzato con sospensione dell'attività lavorativa di almeno due ore;
 - 2. n° 15' (quindici minuti) per ogni turno di lavoro inferiore ad ore 6 (sei);
 - 3. n° 20' (venti minuti) per ogni turno di lavoro superiore o uguale ad ore 6 (sei);
- c) le parti convengono che:
 - 1. per ogni turno spezzato con sospensione dell'attività lavorativa pari almeno a due ore, la differenza tra il tempo di vestizione, svestizione e passaggio di consegne e la pausa determina una differenza positiva per il lavoratore pari a 15' (quindici) minuti;
 - 2. per ogni turno diurno continuativo superiore o uguale a 6 (sei) ore, la differenza tra il tempo di vestizione, svestizione e passaggio di consegne e la pausa determina una differenza positiva per il lavoratore pari a 10' (dieci) minuti;
 - 3. per ogni turno diurno continuativo inferiore a 6 (sei) ore il tempo di vestizione, svestizione e passaggio di consegne determina una differenza positiva per il lavoratore pari a 15' (quindici) minuti;
- d) al fine della realizzazione di quanto sopra, alle timbrature reali (inizio turno e fine turno) verranno virtualmente aggiunti 10' (dieci) minuti per i turni diurni continuativi superiori o uguali ad ore 6 (sei) e 15' (quindici) minuti per i turni spezzati con sospensione dell'attività lavorativa di almeno 2 (due) ore e per i turni continuativi inferiori ad ore 6 (sei);
- e) i minuti accreditati nella modalità di cui sopra non potranno in alcun modo essere utilizzati quali compensativi dell'eventuale ritardo nell'ingresso in turno o dell'eventuale uscita anticipata dal turno;

- f) la differenza positiva sarà gestita ai fini dell'assorbimento del debito orario ed attraverso l'accantonamento nella banca delle ore di cui all'art.21, come regolamentata dal vigente accordo aziendale.

Le OO.SS. dichiarano di aver esaurientemente informato i lavoratori delle questioni oggetto del presente accordo sindacale;

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

p. la Società AMOS S.c.r.l.

per le OO.SS.

CISL FP di Cuneo

CISL FP di Asti

CGIL FP di Asti

